



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA



SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA



ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI ROMA E PROVINCIA

ACCORDO QUADRO (PROTOCOLLO DI INTESA) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO, PREORDINATE AL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI E/O ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI E ALL'AGGIORNAMENTO

TRA

La Direzione Generale Educazione e Ricerca (DG-ER), con sede legale in Roma, Via Milano, 76 – tel. 0648291233 – email: dg-er@beniculturali.it – Cod.Fisc. 97831180589 denominato rappresentato in forza del ruolo di Legale Rappresentante dall'arch. Francesco Scoppola, nato a Roma il 26/09/1952 C.F. SCPFNC52P26H501V

La Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma (SSABAP-RM), con sede legale in Roma, Piazza dei Cinquecento, 67 – tel. 06 48020205 - e_mail: ss-abap-rm@beniculturali.it - Cod.Fisc.80199570583 denominato "Soggetto Ospitante" rappresentato in forza del ruolo di Legale Rappresentante dall'arch. Francesco Prosperetti nato a Roma il 21/09/1953 C.F. FRSFNC53P21H501W

E

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (di seguito, OAPPC) con sede in Roma, Piazza Manfredo Fanti, 47, Cod.Fisc. 80053110583, rappresentato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, Architetto Alessandro Ridolfi, nato a Roma il 13/09/1969 e domiciliato per la carica presso l'OAPPC - Piazza Manfredo Fanti n. 47, - 00186 Roma

PREMESSO CHE:

- La Direzione Generale Educazione e Ricerca svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dell'attività svolta dal soggetto ospitante, autorizza e valuta iniziative di formazione svolte da altri soggetti pubblici o soggetti privati che prevedano attività formative presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero.
- La Soprintendenza Speciale SSABAP-RM, avendo accorpato in attuazione del DM 12.01.2017 n. 15 le funzioni e le competenze della Soprintendenza archeologia belle arti e

paesaggio per il Comune di Roma, ed essendo venuta così a rappresentare una realtà importante nella storia della ricerca, della tutela e della valorizzazione del territorio di competenza, ritiene essenziale avviare collaborazioni con altre istituzioni al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte.

- L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (di seguito, OAPPC) garantisce la formazione continua ai propri iscritti e il rilascio dei crediti formativi;
- È intenzione delle parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, instaurare una forma di accordo con il fine di promuovere lo svolgimento di esperienze di formazione e orientamento, preordinate al conseguimento di crediti formativi e/o all'acquisizione di competenze professionalizzanti e all'aggiornamento di soggetti iscritti all'OAPPC presso il MiBACT, secondo le modalità ed i termini di seguito meglio precisati.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo (PROTOCOLLO D'INTESA) e si considerano riportate integralmente nel seguente articolo.

Articolo 2 (Finalità dell'accordo)

1. Fra le parti viene stipulato il presente accordo quadro (PROTOCOLLO D'INTESA) allo scopo di sviluppare la collaborazione nell'ambito di progetti relativi a tematiche comuni, promuovendo iniziative che intendono favorire esperienze di formazione e orientamento, preordinate al conseguimento di crediti formativi e/o all'acquisizione di competenze professionalizzanti e all'aggiornamento.
2. Nell'ambito della collaborazione istituita, le parti si impegnano ad operare congiuntamente sui progetti formativi e sulle tematiche di ricerca, puntualmente individuati.

Articolo 3 (Oggetto)

1. Il Soggetto Ospitante, in attuazione delle iniziative sopra meglio descritte, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per periodi di sei mesi per volta, professionisti iscritti all'OAPPC di Roma e Provincia, in numero variabile stabilito di volta in volta in base allo specifico Piano di Offerta Formativa. L'OAPPC, nel rispetto del quadro normativo di tale accordo, si riserva di pubblicare sul proprio sito Web un avviso preordinato all'acquisizione delle candidature.
2. I candidati saranno selezionati da una apposita Commissione di rappresentanti dei tre soggetti firmatari, sulla base di criteri e parametri di valutazione preventivamente concordati, avendo riguardo al curriculum accademico e professionale e principalmente all'attività svolta nel campo dei beni e delle attività culturali.
3. Le esperienze realizzate sulla base del presente accordo quadro (PROTOCOLLO D'INTESA) non costituiscono rapporto di lavoro.

Articolo 4 (Contenuti dell'attività formativa e di orientamento)

1. Le iniziative promosse, sulla base del presente accordo (PROTOCOLLO D'INTESA), perseguono obiettivi formativi, di aggiornamento professionale, tecnico e culturale, specifici e relativi all'attività istituzionalmente svolta dal Soggetto Ospitante.
2. Durante lo svolgimento delle esperienze anzidette, l'attività è seguita e verificata sia da un referente designato dall'OAPPC, responsabile professionale-organizzativo preposto allo svolgimento di specifici compiti quali: l'elaborazione Piano dell'Offerta Formativa (POF), in collaborazione con il Soggetto Ospitante, la programmazione e il monitoraggio dell'attività svolta, sia da un referente designato dal Soggetto Ospitante, responsabile, da un punto di vista prevalentemente organizzativo, dell'inserimento e dell'affiancamento del soggetto partecipante all'esperienza di formazione e di orientamento sul luogo di svolgimento per tutto il periodo previsto dal POF.
3. Per ciascuno dei soggetti partecipanti alle esperienze di formazione e di orientamento, sulla base del presente accordo (PROTOCOLLO D'INTESA), viene predisposto un Piano dell'Offerta Formativa Individuale (POFI) suscettibile di integrazioni e modulazioni di volta in volta definibili, nel rispetto degli ordinamenti del Piano dell'Offerta Formativa (POF). Il POFI viene sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza: il partecipante, il Soggetto Ospitante e l'OAPPC.

Di seguito, a titolo esemplificativo sono riportati gli elementi minimi del POFI:

- Dati identificativi dell'OAPPC;
- Dati identificativi del Soggetto Ospitante;
- Dati identificativi del soggetto partecipante all'esperienza di formazione e di orientamento;
- Dati identificativi del referente designato dall'OAPPC;
- Dati identificativi del referente designato dal Soggetto Ospitante;
- Elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo dell'esperienza, (orario settimanale, settore dell'attività, area professionale di riferimento, luogo di svolgimento dell'esperienza, estremi identificativi della assicurazione per la responsabilità civile, cui provvederà il partecipante stesso).

Articolo 5

(Aree Oggetto dell'attività formativa)

1. Le attività formative hanno ad oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, nel rispetto delle specifiche competenze, con particolare riferimento al Patrimonio Culturale.

Articolo 6

(Consegna del Progetto formativo individuale)

2. Le parti firmatarie sono tenute a consegnare al professionista copia del progetto formativo individuale (POFI) e attestazione di partecipazione con il numero dei crediti formativi riconosciuti, come meglio specificato nel prosieguo.

Articolo 7

(Obblighi delle parti)

1. Durante lo svolgimento dell'esperienza di formazione e di orientamento, il partecipante è tenuto a:
 - Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di aggiornamento;
 - Seguire le indicazioni dei referenti e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito al Soggetto Ospitante, sui processi produttivi, prodotti o altre notizie relative agli stessi, di cui vengano a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento dell'esperienza e sulle conoscenze e applicazioni relative a programmi e organizzazione del Ministero;

- Frequentare nei tempi e nelle modalità previste dal programma, rispettando gli orari, l'ambiente di svolgimento dell'esperienza, le norme e la prassi indicate dal referente del Soggetto Ospitante;
 - Prendere atto che il rapporto relativo all'esperienza non costituisce, in alcun modo, rapporto di lavoro;
 - Garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo con polizza di assicurazione RC, come previsto dagli obblighi normativi per lo svolgimento della libera professione.
2. L'OAPPC è tenuto a:
- Provvedere alla predisposizione del Progetto Formativo Individuale, oltreché al rilascio della certificazione dei crediti riconosciuti, come da art. 8;
 - Designare un referente per il professionista;
 - Supportare il Soggetto Ospitante e il professionista nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
 - Garantire il valore formativo dell'attività svolta, mediante un'azione di presidio e di monitoraggio;
 - Segnalare l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel POFI;
 - Presidiare la qualità dell'esperienza e dell'apprendimento dell'esperienza, mediante un'azione di presidio e di monitoraggio;
3. Il Soggetto Ospitante è tenuto a:
- Collaborare con l'OAPPC alla definizione del Progetto Formativo Individuale;
 - Assicurare la realizzazione del percorso di esperienza secondo quanto previsto dal Progetto;
 - Designare un funzionario responsabile referente per il professionista;
 - Mettere a disposizione del partecipante tutte le attrezzature e strumentazioni idonee e necessarie allo svolgimento delle attività assegnate;
 - Garantire una adeguata formazione e informazione in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Rilasciare l'Attestazione finale.

Articolo 8

(Riconoscimento di crediti formativi professionali)

1. Premesso che l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale è il credito formativo professionale, ai sensi dell'art.6, co.2 del "Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo", la partecipazione alle iniziative formative promosse, sulla base del presente accordo, attribuisce al professionista un numero di crediti formativi professionali (cfp), riconosciuti in base al valore formativo e alla tipologia dell'attività svolta.
2. Ai fini del riconoscimento della validità dell'esperienza e l'ottenimento dei cfp corrispondenti è necessario che la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva stabilita.
3. Ai fini dell'accreditamento sui profili professionali dei singoli iscritti all'Ordine selezionati per la presente esperienza, si intende onere dell'OAPPC, sulla base di quanto attestato dal Soggetto Ospitante al termine dell'esperienza svolta, la certificazione dei crediti riconosciuti.

Articolo 9

(Durata, interruzione, proroga dell'attività di formazione e orientamento)

1. Il periodo di svolgimento dell'attività formativa è di sei mesi, non prorogabile. L'articolazione temporale e la tipologia dello stesso sono definite nel piano formativo individuale.
2. Il partecipante è tenuto a fornire motivata comunicazione scritta in caso di interruzione dell'esperienza di formazione e orientamento.
3. L'attività di formazione e orientamento può essere interrotta dall'OAPPC o dal Soggetto Ospitante in caso di gravi inadempienze del partecipante, nonché in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.



Articolo 10
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in tre originali, uno dei quali è conservato presso l'OAPPC, gli altri presso gli uffici MiBACT del Soggetto Ospitante e della DG-ER, entra in vigore all'atto della firma dei sottoscrittori rappresentanti delle parti ed ha la durata di 1 anno dalla data della stipula. La parte che intenda recedere anticipatamente deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata da inviare all'altro contraente con un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 11
(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente accordo (PROTOCOLLO D'INTESA), il foro competente ed esclusivo è quello di Roma.
- 2.

Articolo 12
(Trattamento dati)

1. Le parti dichiarano di trattare i dati personali raccolti per la redazione e la formalizzazione, nonché per la successiva esecuzione del presente accordo (PROTOCOLLO D'INTESA) in conformità a quanto disposto dal D. lgs n. 196/2003.

Articolo 13
(Oneri fiscali e spese di registrazione)

1. Il presente accordo (PROTOCOLLO D'INTESA) è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Roma, 20/09/2017

Per la Direzione Generale: il Direttore arch. Francesco Scoppola



Per il Soggetto Ospitante: il Soprintendente architetto Francesco Prosperetti



Per l'OAPPC: Il Presidente Architetto Alessandro Ridolfi



